



Comune di Soresina
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Indice

TITOLO I - CRITERI GENERALI.....	4
Art. 1. Principi.....	4
Art. 2. Ambito di applicazione.....	4
Art. 3. Coordinamento con altre disposizioni legislative.....	4
Art. 4. Validità.....	5
Art. 5. Definizioni.....	5
Art. 6. Attività di somministrazione di alimenti e bevande e denominazioni.....	5
TITOLO II - REQUISITI D'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE.....	7
Art. 7. Requisiti morali.....	7
Art. 8. Requisiti professionali.....	8
Art. 9. Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea.....	8
TITOLO III – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	9
Art. 10. Elementi della richiesta di autorizzazione per nuovo insediamento o trasferimento.....	9
Art. 11. Allegati alla richiesta di autorizzazione.....	10
Art. 12. Comunicazioni di inizio del procedimento e procedura di autorizzazione.....	11
Art. 13. Autorizzazione permanente all'esercizio della somministrazione.....	11
Art. 14. Autorizzazione stagionale.....	12
Art. 15. Autorizzazioni temporanee.....	12
TITOLO IV - DISPOSIZIONI INERENTI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE.....	12
Art. 16. Inizio dell'attività.....	12
Art. 17. Trasferimento.....	12
Art. 18. Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione.....	13
Art. 19. Subingresso.....	13
Art. 20. Cessazione dell'attività.....	14

Art. 21.	Revoca delle autorizzazioni	14
Art. 22.	Casi di comprovata necessità per richiesta proroga attività	14
Art. 23.	Obblighi di esposizione e pubblicità dei prezzi.....	15
Art. 24.	Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani	16
Art. 25.	Distributori automatici	16
Art. 26.	Giochi leciti	16
Art. 27.	Chiusura temporanea dell’esercizio o sospensione dell’attività	17
TITOLO V – PROGRAMMAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE		17
Art. 28.	Criteri per l’apertura di nuovi esercizi.....	17
Art. 29.	Disposizioni inerenti l’impatto acustico e ambientale	18
Art. 30.	Requisiti di idoneità dell’esercizio e disposizioni per la tutela dei non fumatori.....	18
TITOLO VI - ORARI.....		19
Art. 31.	Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	19
Art. 32.	Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	19
TITOLO VII – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI		20
Art. 33.	Sanzioni.....	20
Art. 34.	Norme di rinvio.....	20

TITOLO I - CRITERI GENERALI

Art. 1. Principi

1. I principi che ispirano la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Soresina sono orientati a:

- **Salvaguardare e riqualificare** la rete dei pubblici esercizi;
- **Sostenere lo sviluppo e l'innovazione della rete delle attività di somministrazione in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione della città e del territorio;**
- **Favorire un'equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione** di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale, tenendo conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale degli esercizi;
- **Assicurare** la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico e ambientale;
- **Garantire** la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le presenti norme sono emanate nel rispetto degli indirizzi regionali e si applicano a tutte le forme di attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

- a. su aree aperte al pubblico,
- b. mediante distributori automatici in locali adibiti a tali attività,
- c. presso il domicilio del consumatore,
- d. in locali non aperti al pubblico (nelle mense aziendali, ecc.);
- e. su aree pubbliche distolte dall'uso pubblico generale in occasione di manifestazioni varie,

2. La presente disciplina non si applica per la somministrazione di alimenti e bevande esercitata:

- all'interno dei complessi ricettivi quando la stessa è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni;
- nell'attività di agriturismo e bed & breakfast, limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti;
- presso circoli privati a favore dei soci.

3. In ogni caso, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.

4. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni della LR n. 6/2010 e delle altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

Art. 3. Coordinamento con altre disposizioni legislative

1. Il presente regolamento e la programmazione di localizzazione disciplinano l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande coordinando l'attività con le altre disposizioni vigenti in materia contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e relativo regolamento di esecuzione, nonché con ogni altra disposizione statale che disciplina l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 4. Validità

1. La presente disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità quadriennale. I criteri di rilascio possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione. Alla scadenza del quadriennio di validità, in mancanza di variazioni sostanziali nei presupposti di base dei criteri vigenti, il presente Regolamento si rinnova tacitamente.

Art. 5. Definizioni

1. Nell'applicazione del presente regolamento, i riferimenti contenuti si devono intendere come di seguito definiti e qualora non indicati, si devono intendere come definiti dalla legge regionale vigente o da altre disposizioni che disciplinano la materia e dal codice civile:

- a. **Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:** la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori, impianti e attrezzature utili a consentire la consumazione dei prodotti sul posto;
- b. **Attrezzature di somministrazione:** mezzi e strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto ivi compresi i piani d'appoggio e le stoviglie riutilizzabili costruite in qualsiasi materiale e ritenute igienicamente idonee.
- c. **Pubblico esercizio** – si considera pubblico esercizio ogni forma di attività, di cui all'art. 86 del TULPS, svolta secondo criteri imprenditoriali con la quale si offrono al pubblico prestazioni o servizi dietro corrispettivi in locali aperti al pubblico ai quali chiunque può accedere liberamente.
- d. **Superficie di somministrazione** quella occupata da banchi e arredi per la somministrazione con l'esclusione dei locali destinati a servizi. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.
- e. Fanno parte dei **locali destinati a servizi:**
 - i servizi igienici per il pubblico e il personale;
 - i camerini;
 - il guardaroba;
 - gli spogliatoi per il personale;
 - la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
 - il locale dispensa;
 - il locale preparazione alimenti;
 - gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
 - locali filtranti e separanti in genere.

Art. 6. Attività di somministrazione di alimenti e bevande e denominazioni

1. E' costituita da un'unica tipologia di esercizio denominato: "Esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione".

2. Detto esercizio può somministrare alimenti e bevande in relazione alle caratteristiche dei locali, nei limiti della specifica idoneità sanitaria, che ha carattere limitativo nei confronti dell'autorizzazione medesima.

3. In ragione della scelta imprenditoriale dell'operatore, in conformità all'idoneità sanitaria l'attività di somministrazione può assumere la seguente denominazione:

- a) **ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) **esercizi con cucina tipica lombarda**: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) **tavole calde, self service, fast food e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo;
- d) **pizzerie e simili**: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) **bar gastronomici e simili**: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo e in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) **bar - caffè e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) **bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili**: bar - caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) **wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili**: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) **disco - bar, piano - bar, american - bar, locali serali e simili**: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi d'intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) **discoteche, sale da ballo, locali notturni**: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) **stabilimenti balneari e impianti sportivi con somministrazione**: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

4. Nello stesso esercizio, in osservanza alle prescrizioni igienico-sanitarie e ai criteri di cui al presente regolamento possono coesistere diverse delle predette denominazioni e il titolare ha l'obbligo di comunicare inizialmente la denominazione scelta e comunicare preventivamente ogni successiva modifica.

5. Fatte salve le disposizioni d'igiene, i presenti criteri non stabiliscono alcun limite minimo o massimo di superficie per esercizio.

6. Le comunicazioni di denominazione, qualora non trascritte nell'autorizzazione, devono essere tenute allegare all'autorizzazione a disposizione degli organi di controllo. Esse hanno validità ai soli fini di monitoraggio, nella determinazione degli orari di apertura, per la determinazione del numero di giochi leciti installabili e per l'applicazione dei successivi criteri d'insediamento.

TITOLO II - REQUISITI D'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 7. Requisiti morali

1. Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, che s'intende automaticamente recepita in caso di modifica, non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) e ai sensi del comma 2 dell'articolo 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al

10 per cento, e ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Art. 8. Requisiti professionali

1. Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, che si intende automaticamente recepita in caso di modifica, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante di società, associazione o organismi collettivi, o a loro delegati, di uno dei seguenti requisiti:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

2. La figura di delegato o preposto deve essere dichiarata nell'istanza o Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) che deve essere sottoscritta per accettazione da parte del delegato o preposto.

3. I requisiti professionali di cui al primo comma sono dichiarati dall'interessato in autocertificazione contestuale all'istanza e sono verificati dall'amministrazione comunale avvalendosi della CCIAA territorialmente competente.

Art. 9. Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea

1. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti deve essere accertato dal Comune anche per il periodo di residenza in Italia dei:

- a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti morali e professionali è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- b) cittadini degli Stati membri dell'UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, secondo le

modalità previste dal decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. L'amministrazione comunale può svolgere le dovute verifiche di cui al comma 1 dell'Art. 9.

TITOLO III – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10. Elementi della richiesta di autorizzazione per nuovo insediamento o trasferimento

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata al S.U.A.P. del Comune **secondo la modulistica S.C.I.A. e comunque con la modulistica approvata dalla Regione Lombardia in vigore al momento della richiesta:**

- **Modello A** (Dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva)
- **Scheda 1** (Locali di svolgimento dell'attività)
- **Scheda 2** (Requisiti morali e professionali)
- **Scheda 4** (Attività di produzione)
- **Scheda 5** (Compatibilità ambientale)

2. In caso di presentazione d'istanza relativa all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'attività di vendita al dettaglio o di servizio il modulo comunale predisposto funzionerà anche da comunicazione per l'attivazione del negozio di vicinato e/o come comunicazione dell'attività di servizio svolta. In tale caso le superfici riservate a ciascuna attività devono essere dichiarate secondo le procedure previste per ciascuna attività che si intende svolgere. Per quanto riguarda la validità dell'istanza quale comunicazione dell'attivazione di negozio di vicinato il diritto di inizio attività si concretizza comunque con la presentazione del modello A di Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva (S.C.I.A.) all'Ufficio SUAP del Comune sia essa presentata a mano o con raccomandata.

3. L'abbinamento nello stesso locale dell'attività di somministrazione con altre attività di servizio o vendita al minuto può essere autorizzata solo se le attività sono chiaramente separate. L'abbinamento, senza separazione delle strutture o superfici, può essere concesso solo con le attività di pasticceria, gelateria, rosticceria.

4. L'istanza deve essere presentata direttamente al Protocollo Comunale e la sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata alla presenza del dipendente addetto, ai sensi dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; in alternativa, se inviata per raccomandata o inoltrata da soggetto diverso dal richiedente, è ammesso allegare alla domanda copia di un documento di identità.

5. La registrazione al protocollo comunale è eseguita in ordine cronologico per ora e giorno di presentazione. Per quanto afferente l'inoltro per raccomandata fa fede l'ora e data di presentazione all'ufficio postale.

6. Il Responsabile del procedimento, al ricevimento dell'istanza e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e i propri riferimenti, nonché le modalità per prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.

7. Riscontrata la regolarità dell'istanza, il Responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo

riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

8. Qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta, il responsabile del procedimento, nel termine e con le modalità di cui al quarto comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento dell'istanza entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avvio del procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (10 gg) l'istanza si intende rinunciata di diritto ed il Responsabile del procedimento dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.

9. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile del procedimento SUAP darà comunicazione al proprio Responsabile di Settore perché questo avvisi l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e proceda alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

Art. 11. Allegati alla richiesta di autorizzazione

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a. planimetria dei locali (3 copie), in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del D.M.I. n. 564 del 17 dicembre 1992;
- b. la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- c. la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
- d. In tutti i casi in cui l'attività sia soggetta a rilascio di C.P.I. (D.M. 16.02.1982), è necessario presentare Certificato di Prevenzione Incendi o dichiarazione inizio attività specifica protocollata e timbrata dal Comando Provinciale dei VV.F (dpr 37/98).
- e. la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal successivo art. 28;
 - a. la documentazione di previsione di impatto acustico come da indicazioni del successivo articolo Art. 29;
 - b. la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione sanitaria

2. In ogni caso di apertura o trasferimento, l'istanza e la documentazione dovranno essere presentate al S.U.A.P. secondo la modulistica **Modello A – S.C.I.A. + schede n. 4 e 5 (+ scheda 1 se è abbinato commercio di vicinato)**. Le schede 4 e 5 e i relativi allegati, hanno valenza di notifica sanitaria e di impatto acustico, di conseguenza è necessario che il Comune ne invii copia all'ASL o all'ARPA territorialmente competente.

3. La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), f) e g) può essere presentata dal richiedente al S.U.A.P., anche dopo il rilascio dell'autorizzazione ma obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività.

4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

Art. 12. Comunicazioni di inizio del procedimento e procedura di autorizzazione

1. All'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione, verrà rilasciata al soggetto richiedente, una ricevuta recante le seguenti indicazioni:

- l'ufficio comunale competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

2. Copia dell'avvio del procedimento verrà affisso all'Albo Pretorio.

3. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato dal Responsabile del SUAP all'interessato entro quarantacinque giorni (45) dalla presentazione della domanda, attestata dal Protocollo del Comune o dalla data di ricevimento di lettera Raccomandata, l'eventuale mancata risposta corrisponderà a silenzio assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. Con la decisione di accoglimento dell'istanza, che sostituisce inizialmente l'autorizzazione, si invita il richiedente a presentare la documentazione necessaria a formalizzare l'autorizzazione che sarà rilasciata dopo l'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi di sorvegliabilità dell'esercizio e comunque prima dell'inizio dell'attività.

5. Ove la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine prescritto nella decisione di accoglimento, la procedura di rilascio dell'autorizzazione viene dichiarata estinta e la pratica archiviata, salvo proroga per documentati motivi non riconducibili alla volontà dell'interessato e su motivata richiesta da parte del medesimo.

Art. 13. Autorizzazione permanente all'esercizio della somministrazione

1. L'autorizzazione è da intendersi titolo amministrativo in coordinamento con l'articolo 86 del TULPS e tutte le correlate disposizioni comportamentali anche regolamentari.

2. Per l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e di giochi leciti, l'interessato deve fare esplicita comunicazione all'Ufficio SUAP.

3. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica ed in caso di società di persone è intestata al socio abilitato dagli altri ed essere intestatario del titolo. Essa abilita l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sulle aree e nei locali in essa indicati, ha validità permanente e consente di vendere per asporto i prodotti autorizzati alla somministrazione dalla specifica idoneità igienico-sanitaria.

4. Tutte le modifiche inerenti i requisiti professionali, le dimensioni e la suddivisione delle superfici di somministrazione interne ai locali e il trasferimento oggetto della presente disciplina, non comportano necessariamente il rilascio di una nuova autorizzazione, ma possono essere semplicemente annotate sull'autorizzazione.

Art. 14. Autorizzazione stagionale

1. Per stagionale si intende l'attività per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.
2. Riscontrando che la stagionalità non è altro che la scelta imprenditoriale dell'interessato, si dispone che per il rilascio di dette autorizzazioni si osserva la stessa procedura prevista per le normali autorizzazioni.

Art. 15. Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di riunioni straordinarie, è possibile il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il rilascio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali e all'accertamento delle condizioni di sicurezza e delle norme igienico - sanitarie.
3. Tali autorizzazioni hanno durata non superiore alla durata della manifestazione e la loro validità è in relazione solo al luogo o ai locali dove si svolge la manifestazione.
4. Le manifestazioni organizzate da parte di associazioni *no profit* non possono rappresentare titoli riferiti alle bevande alcoliche e il rappresentante dell'associazione o sodalizio deve presentare il **Modello A – S.C.I.A. + schede 1, 2 e 4**, unitamente all'autocertificazione, a firma di un tecnico abilitato, sull'idoneità statica e corretto montaggio di eventuali tensostrutture, nonché la certificazione degli impianti elettrici, sonori con eventuali deroghe al regolamento comunale di zonizzazione acustica nonché di prevenzione incendi nell'uso di fuochi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI INERENTI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 16. Inizio dell'attività

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del procedimento SUAP provvede all'accertamento della conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministro dell'Interno.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla decisione di accoglimento dell'istanza il soggetto deve disporre dell'area e/o dei locali da adibire alla somministrazione in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve comunque iniziare entro due anni dalla decisione di accoglimento dell'istanza e non può essere iniziata se non concorre l'osservanza delle presenti norme regolamentari, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali.

Art. 17. Trasferimento

1. Il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento in zona diversa da quella della precedente ubicazione è subordinato alla verifica dei requisiti urbanistici, edilizi, igienico sanitari e acustici. I trasferimenti interni alla zona Naf e dalle zone esterne libere verso la zona NAF è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Fatta salva l'osservanza delle prescrizioni richieste per l'area, il trasferimento è soggetto a preventiva comunicazione da effettuarsi con il **modello A – S.C.I.A. + schede 4 e 5**, che dovrà essere corredato con gli allegati indicati nell'Art. 11.

2. L'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a quando non sono state verificate le condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

3. Non è ammessa la ripetizione della comunicazione o istanza di trasferimento senza che la precedente non si sia di fatto concretizzata, ciò al fine di evitare l'eventuale cessione del solo titolo abilitativo.

Art. 18. Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

1. L'ampliamento degli esercizi è soggetto a comunicazione al SUAP del Comune utilizzando il **Modello A – S.C.I.A. + Schede n°4 e 5** e può essere effettuato decorsi non meno di 30 giorni dalla presentazione della stessa. Nella comunicazione il soggetto interessato, dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, le prescrizioni edilizie e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

2. Se per la modifica delle superfici di somministrazione è necessario un cambio di destinazione d'uso od opere edili soggette a DIA o permesso di costruire, la comunicazione produrrà effetti solo dopo che l'ampliamento sia stato dichiarato agibile per l'uso.

3. L'ampliamento della superficie di somministrazione esterna all'esercizio, mediante l'uso di suolo pubblico, è subordinata all'ottenimento della prescritta concessione o autorizzazione comunale. I predetti atti d'uso di suolo pubblico integrano l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ampliandone la superficie di somministrazione che può essere utilizzata solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

Art. 19. Subingresso

1. L'effettiva cessione dell'attività e il possesso dei requisiti morali e professionali del nuovo gestore in subingresso deve essere comunicato al SUAP con S.C.I.A. MODELLO B. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli precedenti. Il solo titolo autorizzativo non può essere oggetto di cessione se non unitamente con l'azienda come definita dal codice civile.

2. In caso di morte, il subentrante, potrà richiedere la reintestazione dell'autorizzazione e continuare l'attività nei 365 giorni successivi alla morte, prorogabili per altri 6 mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro questo termine, l'interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli precedenti, pena il decadimento del diritto di successione e la cessazione dell'attività.

3. Il subingresso per cessione, affitto o gestione d'azienda deve essere comunicato al SUAP non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività da parte del subentrante, utilizzando il **modello B – S.C.I.A.**. Qualora il subentrante non presenti la comunicazione entro il predetto termine, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, viene meno il diritto di continuità aziendale pertanto l'attività deve essere sospesa e potrà riprendere dopo l'avvenuta comunicazione.

4. In caso d'affitto o gestione d'azienda il subingresso è strettamente correlato al termine di scadenza contrattuale, pertanto eventuali rinnovi taciti dovranno essere ricomunicati al SUAP nei termini e con la procedura indicata nei commi precedenti. Con le stesse modalità deve essere comunicato l'eventuale recesso anticipato purché concordato tra le parti.

5. Nelle autorizzazioni rilasciate per affitto o gestione d'azienda dovrà essere annotato il periodo di durata dell'affitto o gestione. In caso di recesso e allo scadere dell'affitto o gestione, il titolare dell'autorizzazione ceduta in affitto o gestione, purché ancora in possesso dei requisiti morali e professionali, deve chiedere la reintestazione e riprendere l'attività entro un anno. Fino alla presentazione dell'istanza di reintestazione, da parte dell'originario titolare o di un nuovo affittuario, l'esercizio non può essere attivato.

Art. 20. Cessazione dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al SUAP del Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione utilizzando il **Modello B – S.C.I.A.** e allegando l'autorizzazione stessa.

2. La mancata o tardiva comunicazione costituisce violazione del presente regolamento ed è sanzionabile ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. N. 267/2000.

Art. 21. Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni possono essere revocate nel caso in cui:

- a) il titolare non attivi l'esercizio entro 2 anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- b) il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo precedente;
- c) venga meno la sorvegliabilità dei locali e la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, tempo in cui il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di 6 mesi;
- e) il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) in caso di subingresso, qualora non si avvii l'attività secondo le modalità previste dall'Art. 19
- g) in ogni caso previsto dal presente regolamento.

2. La revoca è sempre preceduta dall'avviso di avvio del procedimento da notificare all'interessato con le modalità previste dal codice civile e l'atto di revoca sarà formulato solo dopo l'avvenuta o consolidata notifica dell'avvio del procedimento.

Art. 22. Casi di comprovata necessità per richiesta proroga attività

1. Costituiscono giustificato motivo di proroga i seguenti casi:

- Necessità di adeguamento imposto o ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico – sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;

- il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali, iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo;
- nei casi documentati dove il ritardo o l'inadempienza, opportunamente documentata, non sia riconducibile alla volontà dell'interessato;
- nei casi documentati di impedimenti per malattia o altre cause psico-fisiche.

2. La proroga può essere concessa una sola volta e non è concessa in caso di mancata richiesta dell'autorizzazione e delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia o igienica dei locali.

Art. 23. Obblighi di esposizione e pubblicità dei prezzi

1. A tutela e garanzia dei consumatori affinché possano essere messi a conoscenza delle caratteristiche dell'offerta, all'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico i seguenti atti:

- autorizzazione comunale;
- autocertificazione di idoneità sanitaria (S.C.I.A. – A e/o B);
- gli orari di apertura dell'esercizio;
- la riproduzione a stampa degli artt. 101 del TULPS e 173, 176 a 181 e 186 del relativo regolamento d'esecuzione;
- la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore.

2. L'obbligo di indicazione delle tariffe delle prestazioni è assolto:

- per quanto concerne il servizio di somministrazione di bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- per quanto concerne il servizio di somministrazione di alimenti, con le stesse modalità di cui al punto precedente cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque la leggibilità dello stesso dall'esterno.

3. L' esercente è tenuto inoltre ad indicare o comunque a rappresentare al consumatore, al momento dell'ordinazione, l'eventuale maggiorazione per il servizio al tavolo.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

6. Il titolare dell'esercizio che si avvale della facoltà di vendere per asporto i prodotti somministrati, in osservanza alla specifica autorizzazione sanitaria, deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

7. I prodotti posti in vendita sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 24. Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani

1. I minori di anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, anche se trattasi di esercizi nei quali il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale.
2. L'Amministrazione comunale, al fine di prevenire l'abuso di bevande alcoliche fra i giovani e di promuovere la sicurezza stradale e la tutela della salute, in raccordo con le iniziative regionali e con la collaborazione di altre istituzioni ed associazioni, promuove:
 - iniziative di formazione ed educazione al consumo presso il personale degli esercizi pubblici di somministrazione, i giovani e le famiglie;
 - l'adozione di misure preventive rivolte ai frequentatori degli esercizi pubblici di somministrazione aperti nelle fasce notturne e serali;
 - forme premianti per gli esercenti che adottano le misure preventive e di controllo più efficaci.
3. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle, come da normativa vigente.

Art. 25. Distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.
2. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 26. Giochi leciti

1. In coordinamento con i disposti dell'articolo 6, 2° comma, e articolo 18, 2° comma, del presente regolamento, si dispone che l'installazione dei giochi leciti costituiti da bigliardi, calcio da tavolo, ping-pong o altri giochi voluminosi, è consentita solo dopo l'avvenuta verifica da parte dell'amministrazione comunale sull'incidenza riduttiva della superficie di somministrazione causata dall'installazione.
2. Salvo disposizioni più restrittive di rango superiore, si dispone che l'installazione di apparecchi elettrici ed elettronici da gioco come definiti dall'articolo 110 del TULPS è limitata nel massimo di 3 (tre) giochi.
3. Per installare i giochi di cui ai precedenti commi, si deve dare preventiva comunicazione al SUAP allegando copia del prescritto regolamento, nulla osta o scheda tecnica del gioco.
4. La tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio ed in caso di installazione di bigliardi deve essere tenuto esposto anche il regolamento e la relativa tariffa.
5. L'esercizio dei giochi leciti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni speciali che regolano la materia, nonché in osservanza dell'orario stabilito dal comune.
6. Durante l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in fascia di speciale prolungamento dell'orario di attività, non è consentito l'esercizio dei giochi.

Art. 27. Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività

1. E' data possibilità all'esercente di chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni senza darne comunicazione alcuna.
2. Qualora la chiusura dovesse protrarsi oltre i 30 giorni o dovesse configurarsi come sospensione dell'attività, l'esercente deve darne comunicazione al SUAP almeno dieci giorni prima dell'inizio della chiusura utilizzando il modello B – S.C.I.A.. La ripresa dell'attività dovrà essere comunicata utilizzando lo stesso modulo.
3. Per qualunque forma di chiusura, di cui ai commi precedenti, l'esercente ha l'obbligo di rendere preventivamente noto al pubblico il periodo di chiusura o sospensione dell'attività mediante apposizione di un cartello o altro mezzo idoneo visibile all'esterno del pubblico esercizio.

TITOLO V – PROGRAMMAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 28. Criteri per l'apertura di nuovi esercizi

1. Nel contesto di Soresina le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolgono un ruolo di servizio e presidio fondamentale per i cittadini e la salvaguardia delle attività esistenti e la collocazione di nuove attività nell'ambito dei sistemi urbani commerciali individuati dal Piano Urbano del Commercio sono obiettivi primari dell'azione di programmazione comunale anche in funzione delle esigenze di socializzazione e di vitalizzazione urbana.
2. Ai fini della presente disciplina è individuate sul territorio comunale la zona NAF come da PGT per il carattere di tutela di carattere ambientale, storico, archeologico e artistico-culturali che richiede la previsione di particolari cautele e limitazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'assetto attuale è di 13 attività di somministrazione e le nuove attività saranno consentite solo in sostituzione a quelle esistenti. L'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione nella zona urbanistica NAF, così come i trasferimenti interni al Naf e dalle zone esterne libere verso la zona NAF.
3. Nelle aree esterne alla zona NAF, come identificato dal PGT l'apertura delle attività è libera, fermo restando il rispetto delle norme relative ai requisiti personali e professionali, alle destinazioni d'uso urbanistico-edilizie delle aree e degli immobili e delle altre disposizioni previste dalle normative vigenti in materia igienico sanitaria, paesistico-ambientale, acustica, di viabilità, di prevenzione incendi e sicurezza, nonché di sorvegliabilità dei locali ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564.
4. La localizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è resa compatibile alla destinazione d'uso urbanistica del commercio di vicinato.

Art. 29. Disposizioni inerenti l'impatto acustico e ambientale

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitata nel rispetto del Piano di zonizzazione acustica comunale e della normativa vigente in materia. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande già in esercizio che danno origine ad inquinamento acustico, si applicano le normative attuative del Piano di zonizzazione acustica comunale e della normativa nazionale.

2. La richiesta di apertura o di trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali che durante la loro attività prevedono l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi e/o l'attività di somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, deve essere corredata dalla documentazione di previsione di impatto acustico con l'indicazione dei tempi di risanamento e gli eventuali interventi tecnici necessari a rendere conformi le sorgenti acustiche con i livelli definiti dalla normativa acustica comunale, salvo che tale documentazione sia già stata allegata alla domanda di denuncia di inizio attività o permesso di costruire.

3. La relazione d'impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e devono essere conservate presso il locale ed esibite, su richiesta, agli organi incaricati al controllo dell'attività.

4. La documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte dell'amministrazione comunale, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA espresso in fase di valutazione della relazione d'impatto acustico presentata dall'interessato comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale. Analogo comportamento si terrà qualora, da successivi controlli da parte dell'ARPA o altri organi preposti al controllo, si dovesse riscontrare un superamento dei limiti acustici dell'area d'insediamento od inosservanza della relazione di impatto acustico presentata dall'interessato.

5. Al fine di tutelare la salute ed il diritto del cittadino al riposo ed alla quiete, si dispone che la localizzazione di nuovi esercizi nelle singole aree d'insediamento tenga conto della presenza di ospedali, case di riposo, o altri luoghi di cura e di culto disponendo l'adozione di particolari misure di mitigazione a tutela della tranquillità delle aree: residenziale, ospedaliera o di riposo, con particolare attenzione a non aggravare la viabilità propria dell'area. In particolare, nelle predette aree, non è possibile attivare superfici esterne di somministrazione con attività musicali complementari di intrattenimento né attivare esercizi di cui ai punti i) ed l) del precedente Art. 6.

Art. 30. Requisiti di idoneità dell'esercizio e disposizioni per la tutela dei non fumatori

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la superficie di somministrazione, l'esercizio dell'attività dovrà comunque svolgersi su una superficie idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tale da garantire l'agevole movimento del personale addetto e della clientela nonché la coerenza con la denominazione dell'attività scelta..

2. All'interno dei locali e negli spazi antistanti, dove si svolge l'attività di somministrazione dovranno essere osservate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi qualora richiesto dalle condizioni dei luoghi e dall'impiantistica.

3. I predetti requisiti oggettivi possono essere autocertificati mediante una relazione a firma di un tecnico abilitato e controfirmata dall'interessato.
4. L'uso dei servizi igienici è garantito a coloro che fruiscono del servizio offerto dall'esercizio.
5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità della tutela della salute dei non fumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 51 della L. n. 3 del 16 gennaio 2003 e s.m.i.
6. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietato fumare. Il titolare può consentire il fumo solo all'interno di locali appositamente approntati e comunque attrezzati con idonei sistemi di areazione che garantiscono un adeguato ricambio dell'area e ritenuti idonei dall'ASL. Detti locali devono essere contrassegnati con apposita segnaletica e qualora l'impianto di areazione non funzionasse detta segnaletica deve essere coperta e deve essere esposto il divieto di fumo. La superficie di somministrazione destinata ai non fumatori deve essere prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

TITOLO VI - ORARI

Art. 31. Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della Commissione Unica delle Attività Produttive e in conformità agli indirizzi generali di cui al presente regolamento.
2. Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
3. Il Comune può comunque intervenire con Ordinanza del Sindaco in caso di problemi di ordine e quiete pubblica, sicurezza, tutela della salute e simili.

Art. 32. Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all'articolo precedente, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

TITOLO VII – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33. Sanzioni

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali si applicano le sanzioni amministrative previste dal r.d. 773/1931 (TULPS) secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 90/83 e i proventi sono devoluti al Comune.

Art. 34. Norme di rinvio

1. I presenti criteri e procedure sottendono all'applicazione delle scelte di cui alla programmazione economica-commerciale del Piano Urbano del Commercio e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Gli indirizzi contenuti nel Piano Urbano del Commercio integrano e costituiscono il quadro di indagine entro cui s'inseriscono le presenti norme.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni della LR n. 6/2010 e delle altre leggi e decreti regionali e nazionali che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.